

 <p><i>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</i></p> <p>Direzione Generale dello sviluppo rurale Segreteria OTS</p>	<p>ORGANISMO TECNICO SCIENTIFICO</p> <p>Legge n. 4 del 03/02/2011 art. 2 comma 6 - Dm 4890 dell'08/05/2014</p>	<p>Rev. 2 del 29/10/2019 Verb/GDI n. pag 1 di 2</p>
<p>GDI – Richiesta parere</p>		

Oggetto: richiesta parere esplicativo in merito a quanto disposto dalla Legge 77 del 17 luglio, art. 224 - comma 5 bis, (4 octies).

Il Gruppo Difesa Integrata,

vista la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (di conversione del DL n. 34 del 19/5/2020) che, all'articolo 224 - comma 5 bis (4-octies), recita:

“In relazione alla necessità di garantire l’efficienza e la continuità operativa nell’ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Preso atto:

1. che alcune Regioni/Province autonome hanno legittimamente ritenuto di emanare propri provvedimenti al fine di disciplinare l’applicazione dei criteri su esplicitati, includendo nella proroga di validità le abilitazioni/attestati scadute o in scadenza sia nel 2020, sia nel 2019;
2. che altre Regioni/Province autonome hanno, altrettanto legittimamente, ritenuto che in presenza di una Legge nazionale non vi fosse la necessità di adottare specifici provvedimenti;
3. che in queste ultime Regioni si è venuta a creare una situazione per cui, gli Organi di Controllo preposti hanno ritenuto di applicare sanzioni o non conformità ad aziende agricole i cui utilizzatori professionali, ritenendo che la proroga includesse anche le abilitazioni scadute nel 2019 e per le quali non era stato possibile accedere alle procedure di rinnovo a causa dell’emergenza COVID-19, avevano comunque acquistato/utilizzato prodotti fitosanitari;
4. che gli utilizzatori professionali che operano nelle Regioni in cui era stata prevista l’estensione della proroga di validità anche per le abilitazioni/attestati scadute o in scadenza nel 2019, non sono stati oggetto di alcun provvedimento sanzionatorio;
5. che ciò, ha generato una grave situazione di disparità per i produttori agricoli che operano in Regioni diverse, con serie ripercussioni sia dal punto di vista delle sanzioni che da quello di revoche ai contributi PSR atteso, peraltro, che le abilitazioni hanno validità sull’intero territorio nazionale.

Considerato quanto esposto e che il protrarsi dello stato di emergenza comporta il rischio concreto che le criticità esposte possano ripresentarsi anche nel corso del 2021, propone a codesto spett.le Coordinamento Tecnico Interregionale la condivisione della bozza di testo esplicativo del citato articolo 224 - comma 5 bis (4-octies) della Legge n. 77 del 17 luglio

 <p><i>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</i> Direzione Generale dello sviluppo rurale Segreteria OTS</p>	<p>ORGANISMO TECNICO SCIENTIFICO</p> <p>Legge n. 4 del 03/02/2011 art. 2 comma 6 - Dm 4890 dell'08/05/2014</p>	<p>Rev. 2 del 29/10/2019 Verb/GDI n. pag 2 di 2</p>
<p>GDI – Richiesta parere</p>		

2020, come di seguito riportato, per l'acquisizione di uno specifico parere da parte della Commissione Politiche agricole.

Proposta di testo esplicativo dell'articolo 224 - comma 5 bis (4-octies) della Legge n. 77 del 17 luglio 2020

In merito ai corsi organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome per il rilascio dei certificati di abilitazione o attestati di cui agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, fermo restando quanto previsto dall'art. 224 - comma 5 bis (4-octies) della Legge n. 77 del 17 luglio 2020, la proroga di validità delle abilitazioni/attestati rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome è da intendersi riferita a:

- a) abilitazioni/attestati in scadenza o scadute antecedentemente al 2020 ma in corso di rinnovo;
- b) abilitazioni/attestati in scadenza nel 2020;
- c) abilitazioni/attestati che scadranno nel 2021, nel perdurare della fase di emergenza.

Inoltre, la disposizione "è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza" va intesa nel senso che, qualora allo scadere dei 12 mesi di proroga viga ancora lo stato di emergenza, la validità delle abilitazioni/attestati indicati alle lettere a), b), c), si intende prorogata di ulteriori novanta giorni successivi all'ultima data di cessazione dello stato di emergenza stesso.

Le singole Regioni e Province autonome, qualora ne ravvisino la necessità, potranno emettere propri atti volti a disciplinare l'applicazione dei criteri su esplicitati, in accordo con quanto previsto dalle proprie specifiche disposizioni e procedure.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Ciotti

